

RELAZIONE TECNICA

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE:

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione comunale nella predisposizione dei criteri è un quadro di riferimento che evidenzia, anche in relazione alle probabili evoluzioni del settore, le esigenze del consumatore e le opportunità di crescita dell'offerta degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare l'Amministrazione intende favorire le scelte che promuovono l'attivazione sul territorio dei principi comunitari di libera concorrenza, libertà di circolazione di persone e servizi, divieto di discriminazione delle attività, tutela dei consumatori, dei cittadini e degli utenti.

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, attraverso una migliore offerta di esercizi di somministrazione sono:

- **valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale della città e del territorio:** turismo, enogastronomia e produzioni tipiche locali, zone di pregio artistico e architettonico e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate, integrazione delle attività con la vocazione urbanistica delle diverse parti del territorio comunale;
- **favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore:** adeguatezza delle reti distributive e integrazione degli esercizi nel contesto sociale, tutela dei consumatori in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- **trasparenza e qualità del mercato e libertà di impresa** al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la migliore efficienza ed efficacia della rete distributiva.

ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI

Si terrà conto per definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei seguenti elementi :

- evoluzione demografica;
- evoluzione delle dinamiche dei consumi;
- offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione di pubblico esercizio;
- vocazione delle diverse parti del territorio;
- compatibilità delle attività con la destinazione d'uso prevista nel Piano Regolatore Generale;
- compatibilità delle attività con le problematiche relative alla viabilità, parcheggi ed inquinamento acustico.

RILEVAZIONE DELL'ATTUALE RETE DELL'OFFERTA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Gli esercizi esistenti sono divisi in tipologie, come prevedevano le pre vigenti norme in materia, e cioè:

- a) **ristoranti;**
- b) **bar;**
- c) **complementari ad altre attività e non trasferibili separatamente dalle stesse** (*stabilimenti bagni, sale da ballo, etc.*);
- d) **bar senza la vendita di alcolici;**

Oltre alle suddette tipologie vengono rilasciate autorizzazioni di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati.

La rilevazione che segue viene effettuata indicando gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nella territorio comunale sulla base della zonizzazione prevista dalla precedente normativa (legge 287/91) e, precisamente:

- la delibera di **Consiglio Comunale n.7 del 7.2.2003** ad oggetto: **"Classificazione del territorio comunale in zone commerciali, finalizzata alla redistribuzione dei parametri per il rilascio di nuove autorizzazioni: settore pubblici esercizi"** dalla quale si rileva quanto sotto specificato:

Zona 1	Confine con Cupra Marittima e Ripatransone, Via F.lli Rosselli fino incrocio con Via Pontelungo; arenile, viale Colombo (fino Via Pontelungo), nella parte verso monte Strada Comunale Speranza; Via Pontelungo, Fosso di Santa Lucia fino al Convento "Oasi S. Maria ai Monti, Strada Provinciale Valtésino;
Zona 2	Via Pontelungo; Viale F.lli Rosselli (da Via Pontelungo fino P.zza Garibaldi), Via Bellini (da Scalinata di Viale Garibaldi fino Largo Rivosecchi) Via Rossini, via Cagliata, Str. Prov.le Cuprense, Via Cilea, Str. Prov. Valtésino (da via Cilea fino S.S. 16) Viale Ballestra, arenile;
Zona 3	Viale F.lli Rosselli (da Fosso Santa Lucia a P.zza Garibaldi), P.zza Garibaldi, Via Bellini, Largo Rivosecchi, Via Rossini, Via Cagliata (fino all'incrocio con Str. Prov.le Cuprense), Strada Comunale Speranza, Oasi Santa Maria ai Monti;
Zona 4	Arenile;
Zona 5	Viale Ballestra, Strada Provinciale Valtésino, confine con Ripatransone, Fiume Tesino, arenile;
Zona 6	Fiume Tesino, confine con Ripatransone, Acquaviva Picena e San Benedetto del Tronto, autostrada A 14, Via Bologna (fino alla Via Ischia), Via Ischia (SS.16), Via Carlo Alberto dalla Chiesa, ferrovia, Via Pantelleria, arenile;
Zona 7	Confine con San Benedetto del Tronto, Via Pantelleria, ferrovia, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, S.S.16 (Via Ischia), Via Bologna, autostrada A 14;

- il Provvedimento del Sindaco n.6 del 18.04.2005 ad oggetto: **" Legge n.287/1991: inserimento n.2 nuove autorizzazioni di cui n.1 di tipologia A e n.1 di tipologia B - annuali - da rilasciare tramite apposito bando pubblico."** dal quale si rileva che il **numero complessivo delle autorizzazioni** risulta essere quello sotto specificato:

ZONA N°		Tip. A		Tip. B		Tip. C		Tip. D
		Annuale	Stagionale	Annuale	Stagionale	Annuale	Stagionale	
1	16	7	1	6	1	1	0	0
2	32	11	1	15	1	2	0	2
3	10	6	1	3	0	0	0	0
4	93	16	28	14	35	0	0	0
5	21	11	2	7	0	1	0	0
6	14	7	0	5	0	2	0	0
7	30	12	3	7	1	6	1	0

Totale	216	70	36	57	38	12	1	2
--------	-----	----	----	----	----	----	---	---

La nuova zonizzazione proposta risulta essere quella sotto riportata:

Zona	Indicazione dei confini (quando trattasi di Via, se non diversamente disciplinato, si deve intendere la mezzeria)
1 (ex 2 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sottozona lett.A): >>Via Verdi, >>Via F.Ili Cairoli (da Via Verdi a Via Spina), >>Via Spina >>Viale F.Ili Rosselli (ambidue i lati), >>Lato Nord di Piazza Garibaldi >>scalinata di Via Bellini >> Via Bellini (fino Largo Rivosecchi) >>Via Rossini, >>scalinata parco della Madonnina, >>Via Cagliata, >>Str. Prov.le Cuprese, >>Via Cilea, >>Str. Prov. Valtesino (da via Cilea fino S.S. 16) >>Viale Balestra, >>arenile; ▪ sottozona lett.B): >>Confine con San Benedetto del Tronto, >> arenile, >>Via Pantelleria, >>ferrovia, >>Via Carlo Alberto dalla Chiesa, >>S.S.16 (Via Ischia), >>Via Bologna, >>autostrada A 14.
2 (ex 1, 5 e 6)	>> Intero territorio comunale, non compreso nelle zone 1, 3 e 4
3 (ex 3)	>>Viale F.Ili Rosselli (da Fosso Santa Lucia a P.zza Garibaldi), >>Lato Nord di Piazza Garibaldi >>scalinata di Via Bellini >> Via Bellini (fino Largo Rivosecchi) >>Via Rossini, >>scalinata parco della Madonnina, >>Via Cagliata, >>Str. Prov.le Cuprese, >>Via Conero, >>Strada Comunale Speranza, >>Strada comunale Convento (dall'Oasi Santa Maria ai Monti verso Est), >>Via dei Pini.
4 (ex 4)	ARENILE (concessioni demaniali o proprietà private) >> Confine con San Benedetto del Tronto, >>Arenile, >>Confine con Cupra Marittima, >>Pista Ciclabile; >> lato EST di Viale C.Colombo, >>Vialeto Lungomare della Repubblica, >>Viale A. De Gasperi.

La situazione attuale, considerato che n.1 autorizzazione ex tip.b annuale di ex zona 2, si è trasferita nel corso del 2007 in ex zona 1 con tipologia ex tip.a) e n.1 autorizzazione ex tip.b annuale di ex zona 2 (bar della Stazione) è entrato a far parte delle nuova zona 2, delle autorizzazioni rilasciate per attività di somministrazione alimenti e bevande (ex tipologia a) e b), ed inoltre, in considerazione del fatto che:

- molte attività svolgono le attività tipologia A) e B) nei medesimi locali e quindi trattasi di unica autorizzazione;
- non esiste più la distinzione tra ex tipologia A) e tipologia B);
- le autorizzazione divengono di tipologia UNICA;
- la tipologia di attività risulterà dal parere espresso (REGISTRAZIONE) dall'A.S.U.R. - zona territoriale n. 12 sulla D.I.A. sanitaria presentata;

risulta essere la seguente:

ZONA			Annuale	Stagionale
1 lett. A) e B) - (ex 2 e 7)	45	29,60	42	3
2 - (ex 1, 5 e 6)	44	28,95	39	5
3 - (ex 3)	10	6,58	9	1
4 - (ex 4)	53	34,87	18	35
Totale	152	100	108	44

- **CIRCOLI PRIVATI:** n. 5 e, precisamente:

DENOMINAZIONE	Via	Zona
1. CIRCOLO ANZIANI	V.LE CRUCIOLI	1 lett. A)
2. CIRCOLO ARCI GROTTESI	V.LE CRUCIOLI, 45	1 lett. A)

3. BOCCIOFILA Grottammare “BOCCIODROMO”	VIA S.CARLO	2
4. CIRCOLO ANZIANI “C.Fulgenzi”	VIA FIRENZE	1 lett. B)
5. Circolo Culturale “UN PUNTO MACROBIOTICO”	VIA MANZONI, 52	1 lett. B)

RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

La rilevazione riporta la popolazione residente dal 2000 in quanto si ritiene sufficiente per verificare l'aumento della popolazione.

ANNI	Maschi	Femmine	Totale
2000	6.871	7.401	14.272
2001	6.922	7.440	14.362
2002	6.956	7.468	14.424
2003	7.029	7.567	14.596
2004	7.091	7.641	14.732
2005	7.159	7.709	14.868
2006	7.276	7.806	15.082
2007	7.369	7.917	15.286

La popolazione residente è aumentata dal 2000 al 2007 di 1.014 unità.

GRAVITAZIONE SUL COMUNE

Il flusso turistico rilevato nella provincia di Ascoli Piceno conferma la forte stagionalità che caratterizza il turismo presente in provincia. Nonostante le diverse iniziative promozionali abbiano come obiettivo quello di stimolare un flusso turistico continuo e costante nel territorio piceno, i dati confermano ancora una volta la maggiore affluenza turistica, in termini di arrivi e presenze, nei mesi estivi (giugno – agosto), anche se i mesi di maggio e settembre cominciano a riscuotere un interesse crescente da parte dei turisti.

Nella tabella che segue, sono riportati i dati relativi agli arrivi e alle presenze del comune di **GROTTAMMARE** riferiti al periodo 2005 –2006 in quanto i dati del 2007 non sono ancora disponibili:

Anno	Arrivi	Presenze
2006	55.353	468.614
2005	51.067	460.429

È difficile reperire il dato numerico della popolazione fluttuante che per motivi di svago, lavoro o studio è presente nel territorio pressoché quotidianamente.

Inoltre la presenza di locali in alcune zone della città sono motivo di attrazione anche per l'entroterra, apportando un discreto flusso temporaneo di persone nelle ore serali.

ANDAMENTO DEI CONSUMI

Si riportano alcuni elementi, più che dati numerici, sulle abitudini dei consumatori: la tendenza della colazione consumata al “bar” e del “pasto fuori casa” di mezzogiorno per motivi di lavoro a cui corrisponde la necessità di esercizi con le seguenti caratteristiche: localizzazione – velocità del servizio – economicità.

Si cena “fuori casa” in particolare nei giorni festivi e prefestivi (utilizzo del tempo libero), a questa scelta rispondono soprattutto le capacità imprenditoriali d’attrazione: **cucina, carta dei vini, servizio, ambiente, rapporto con il cliente, qualità prezzo e differenziazione dell’offerta.**

Sono richiesti: **esercizi con trattenimenti, pizzerie, ristoranti etnici, trattoria tipica, enoteche, alta ristorazione riconosciuta e pubblicizzata su guide a livello nazionale, locali per i giovani.**

CONCLUSIONI

Le analisi della situazione esistente e gli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere ci portano ad una programmazione che prevede:

- **individuazione di zone sature di attività nel settore della somministrazione;**
- suddivisione del territorio in zone **raggruppandole per caratteristiche omogenee;**
- rilascio di autorizzazioni per alcune tipologie di attività di somministrazione coerenti con le caratteristiche della zona di insediamento;
- rilascio di tipologie di attività di somministrazione che valorizzino il prodotto tipico locale;
- sviluppo di esercizi in alcune zone di valenza turistico commerciale **o di sviluppo residenziale;**
- insediamento di attività, nelle zone di nuova residenzialità, con orari compatibili alle esigenze della popolazione residente e che non siano rumorose;
- individuazione di zone di intenso traffico e viabilità nelle quali non sono permessi nuovi insediamenti.



PROVINCIA di ASCOLI PICENO

Allegato "B"

**REGOLAMENTO COMUNALE
per l'esercizio delle attività di
SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE**

Legge 25.08.1991, n. 287 - L.R. n. 30 del 9.12.2005 Regione MARCHE, come *modificata*
con. L.R.n.13 del 2.8.2006, – Delibera G.R. Marche n. 864 del 24.07.2006

Testo approvato dal CONSIGLIO COMUNALE con deliberazione n. 10 del 26.02.2008



INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali
- Art. 2 – Tipologia degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande
- Art. 3 – Denominazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande
- Art. 4 – Ripartizione del territorio comunale in zone
- Art. 5 – Norme generali di carattere urbanistico
- Art. 6 – Criteri comunali
- Art. 7 – Requisiti morali e professionali

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 9 – Attività stagionali
- Art. 10 – Ampliamento della superficie di somministrazione
- Art. 11 – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 12 – Autorizzazioni temporanee
- Art. 13 – Sorvegliabilità dei locali
- Art. 14 – Validità delle autorizzazioni
- Art. 15 – Attività accessorie
- Art. 16 – Orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- Art. 17 – Distributori automatici

ALTRE ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- Art. 18 – Dichiarazione di inizio attività
- Art. 19 – Disciplina dei circoli privati

NORMATIVE COMUNI

- Art. 20 – Subingresso
- Art. 21 – Gestione di reparto
- Art. 22 – Modifiche societarie
- Art. 23 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 24 – Cessazione dell'attività
- Art. 25 – Disposizioni generali
- Art. 26 – Disciplina sanzionatoria
- Art. 27 – Valenza del presente regolamento
- Art. 28 – Abrogazioni e norme finali

Allegato n.1) Planimetria della zonizzazione

Allegato n.2) Comunicazione relativa all'attività stagionale (Periodi ed Orario)

Allegato n.3) Comunicazione ORARIO di apertura

Allegato n.4) Comunicazione piccoli trattenimenti

Allegato n.5) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per fonti sonore non significative

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 30 e degli indirizzi generali approvati dalla Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 864 del 24/07/2006.
2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della Legge Regionale ed ai criteri di cui all'art. 3 delle direttive, ispirandosi in particolare ai seguenti principi:
 - a. *lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;*
 - b. *la tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;*
 - c. *la libera concorrenza e la libertà d'impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;*
 - d. *la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone rurali, nelle aree di interesse storico, artistico ed ambientale, nonché la promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia;*
 - e. *la semplificazione dei procedimenti per l'esercizio delle attività, nonché la flessibilità del settore e l'integrazione con altre attività economiche;*
 - f. *la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico ed ambientale;*
 - g. *la tutela e la salvaguardia dei locali storici.*

Art. 2 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: **esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.**
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.
3. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione a particolari situazione di tempo e di luogo, in relazione a particolari esigenze di interesse pubblico, il Comune di GROTTAMMARE, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:
 - a) *come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;*
 - b) *come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;*
 - c) *in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.*
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

Art. 3 – Denominazione delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata, assumono le seguenti denominazioni che verranno specificate nella Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione (*ex autorizzazione sanitaria*):
 - a) **ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili:** *esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;*
 - b) **esercizi con cucina tipica:** *ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;*
 - c) **tavole calde, self service, fast food e simili:** *esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;*

- d) **pizzerie e simili**: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) **bar gastronomici e simili**: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) **bar-caffè e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) **bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili**: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) **wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili**: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) **disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili**: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) **discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi**: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) per **"mensa aziendale"** s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;
- l) per **"mensa interaziendale"** s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
- m) per **"bar aziendale" o "bar interno"** s'intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;
- n) per **"circoli privati"** esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati.

Art. 4 – Ripartizione del territorio comunale in zone

1. Nell'intero territorio comunale, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, vengono individuate **n.4 (quattro) zone** così identificate:

Zona	Indicazione dei confini (quando trattasi di Via, se non diversamente disciplinato, si deve intendere la mezzeria)
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sottozona lett.A): >>Via Verdi, >>Via F.Ili Cairoli (da Via Verdi a Via Spina), >>Via Spina >>Viale F.Ili Rosselli (ambidue i lati), >>Lato Nord di Piazza Garibaldi >>scalinata di Via Bellini >> Via Bellini (fino Largo Rivosecchi) >>Via Rossini, >>scalinata parco della Madonnina, >>Via Cagliata, >>Str. Prov.le Cuprense, >>Via Cilea, >>Str. Prov. Valtésino (da via Cilea fino S.S. 16) >>Viale Balestra, >>arenile; ▪ sottozona lett.B): >>Confine con San Benedetto del Tronto, >> arenile, >>Via Pantelleria, >>ferrovia, >>Via

Carlo Alberto dalla Chiesa, >>S.S.16 (Via Ischia), >>Via Bologna, >>autostrada A 14;

Zona	Indicazione dei confini (quando trattasi di Via, se non diversamente disciplinato, si deve intendere la mezzeria)
2	Intero territorio comunale, non compreso nelle zone 1, 3 e 4

Zona	Indicazione dei confini (quando trattasi di Via, se non diversamente disciplinato, si deve intendere la mezzeria)
3	>>Viale F.lli Rosselli (da Fosso Santa Lucia a P.zza Garibaldi), >>Lato Nord di Piazza Garibaldi >>scalinata di Via Bellini >> Via Bellini (fino Largo Rivosecchi) >>Via Rossini, >>scalinata parco della Madonnina, >>Via Cagliata, >>Str. Prov.le Cuprense,>>Via Conero, >>Strada Comunale Speranza, >>Strada comunale Convento (dall'Oasi Santa Maria ai Monti verso Est), >>Via dei Pini;

Zona	Indicazione dei confini (quando trattasi di Via, se non diversamente disciplinato, si deve intendere la mezzeria)
4	<u>ARENILE (concessioni demaniali o proprietà private)</u> >> Confine con San Benedetto del Tronto, >>Arenile, >>Confine con Cupra Marittima, >>Pista Ciclabile; >> lato EST di Viale C.Colombo, >>Violetto Lungomare della Repubblica, >>Viale A. De Gasperi,

il tutto come meglio evidenziato nella planimetria (scala 1:7.500) allegato n.1.

Art. 5 - Norme generali di carattere urbanistico

1. Nelle D.I.A. presentate e nei permessi per costruire che saranno rilasciati dall'AREA competente per materia (Assetto per il Territorio – Servizio Edilizia Privata) di questo Comune, relativi alla destinazione d'uso commerciale delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande, si dovranno espressamente riportare, per le relative tipologie, quanto previsto nelle N.T.A. del vigente P.R.G. (Art.13 – Destinazioni d'uso).
2. La destinazione d'uso richiamata nel precedente comma 1 non riguarderà gli altri eventuali locali attigui e comunicanti con quello di somministrazione, che potrebbero essere utilizzati per depositi, magazzini, uffici, servizi, ecc., la superficie dei quali dovrà essere comunque dichiarata ed avere specifica destinazione d'uso sugli elaborati grafici. In caso di carenza, il responsabile del Servizio Sviluppo Economico richiederà all'interessato di indicare la destinazione d'uso dei locali accessori direttamente sugli elaborati allegati controfirmando le correzioni apportate.
3. Gli insediamenti della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a seguito di:
 - nuova apertura,
 - trasferimento di una attività esistente,debbono essere localizzati nelle zone 1, 2, 3, e 4, in base ai criteri previsti nel successivo art.6; Per la zona 4 occorre il possesso della relativa concessione demaniale in quanto trattasi di zona ubicata sull'arenile; Le autorizzazioni rilasciate nella zona "4" non possono essere trasferite in nessuna delle altre zone.
4. Nel caso di abbinamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con quella artigianale (*pizzerie, gelaterie, prodotti di gastronomia ecc.*), la destinazione d'uso dovrà essere quella prevista nelle N.T.A. del vigente P.R.G. (Art.13 – Destinazioni d'uso) relativamente al locale dove avviene di fatto tale attività .

Art. 6 - Criteri Comunali

1. Per il triennio di validità del presente Regolamento comunale nel territorio del Comune di GROTTAMMARE potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande secondo le seguenti prescrizioni e limitazioni:

ZONA 1 (art.4)

▪ **sottozona lett.A):**

>>Via Verdi, >>Via F.Ili Cairoli (da Via Verdi a Via Spina), >>Via Spina >>Viale F.Ili Rosselli (ambidue i lati), >>Lato Nord di Piazza Garibaldi >>scalinata di Via Bellini >> Via Bellini (fino Largo Rivosecchi) >>Via Rossini, >>scalinata parco della Madonnina, >>Via Cagliata, >>Str. Prov.le Cuprense, >>Via Cilea, >>Str. Prov. Valtésino (da via Cilea fino S.S. 16) >>Viale Balestra, >>arenile;

▪ **sottozona lett.B):**

>>Confine con San Benedetto del Tronto, >> arenile, >>Via Pantelleria, >>ferrovia, >>Via Carlo Alberto dalla Chiesa, >>S.S.16 (Via Ischia), >>Via Bologna, >>autostrada A 14;

Attività consentite (art.3)

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

n) per "circoli privati" esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati;

e, comunque nei limiti previsti dall'Autorizzazione Sanitaria e/o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione.

**Parametri parcheggi privati (di proprietà od a disposizione)
riservati al pubblico esercizio**

30 % della superficie di somministrazione

L'area dei parcheggi può essere reperita anche in zone limitrofe e nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di ZTL ed in genere del C.d.S.

Note

- 1) **Superficie di somministrazione consentita:** non sono previsti limiti minimi e massimi;
- 2) **Rapporto calcolato per gli esercizi che si attivano a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento;**
- 3) **Le attività esistenti potranno operare trasferimenti anche in zone diverse, nel rispetto dei criteri e parametri previsti nella zona oggetto del trasferimento;**

ZONA 2 (art.4)

Intero territorio comunale, non compreso nelle zone 1, 3 e 4

Attività consentite (art.3)

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

k) per "mensa aziendale" s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;

l) per "mensa interaziendale" s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualificano come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;

m) per "bar aziendale" o "bar interno" s'intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;

n) per "circoli privati" esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati;

e, comunque nei limiti previsti dall'Autorizzazione Sanitaria e/o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione.

Parametri parcheggi privati (di proprietà od a disposizione) riservati al pubblico esercizio

Quelli previsti dal vigente P.R.G.

Note

1. **Superficie di somministrazione consentita:** non sono previsti limiti minimi e massimi;
2. **Le attività esistenti potranno operare trasferimenti anche in zone diverse, nel rispetto dei criteri e parametri previsti nella zona oggetto del trasferimento;**

ZONA 3 (art.4)

>>Viale F.lli Rosselli (da Fosso Santa Lucia a P.zza Garibaldi), >>Lato Nord di Piazza Garibaldi >>scalinata di Via

Bellini >> Via Bellini (fino Largo Rivosecchi) >> Via Rossini, >> scalinata parco della Madonna, >> Via Cagliata, >> Str. Prov.le Cuprese, >> Via Conero, >> Strada Comunale Speranza, >> Strada comunale Convento (dall'Oasi Santa Maria ai Monti verso Est), >> Via dei Pini;

Nota bene:

l'intero Viale F.lli Rosselli (lato Est ed Ovest) rientra nella zona 1 – sottozona lett. A)

Attività consentite (art.3)

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

n) per "circoli privati" esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati;

e, comunque nei limiti previsti dall'Autorizzazione Sanitaria e/o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione.

Parametri parcheggi privati (di proprietà od a disposizione) riservati al pubblico esercizio

Quelli previsti dal vigente P.R.G.

Note

1. **Superficie di somministrazione consentita:** non sono previsti limiti minimi e massimi;
2. Le attività esistenti potranno operare trasferimenti anche in zone diverse, nel rispetto dei criteri e parametri previsti nella zona oggetto del trasferimento;

ZONA 4 (art.4)

ARENILE (concessioni demaniali o proprietà private) >> Confine con San Benedetto del Tronto, >> Arenile, >> Confine con Cupra Marittima, >> Pista Ciclabile; >> lato EST di Viale C.Colombo, >> Viale Lungomare della Repubblica, >> Viale A. De Gasperi.

Attività consentite (art.3)

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in

apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

j) solo stabilimenti balneari: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

n) per "circoli privati" esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati;

e, comunque nei limiti previsti dall'Autorizzazione Sanitaria e/o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione.

**Parametri parcheggi privati (di proprietà od a disposizione)
riservati al pubblico esercizio**

Quelli previsti nel vigente P.R.G.

Note

- 1) **Superficie di somministrazione consentita** : quella prevista dal vigente Piano di Spiaggia;
- 2) **Le autorizzazioni rilasciate nella zona 4 non possono essere trasferite in nessuna delle altre zone, così come previsto nell'art.5, comma 3**

2. I nuovi esercizi, siano essi per nuova apertura che per trasferimento, dovranno assicurare adeguata insonorizzazione dei locali al fine di evitare disturbo ai residenti. Alla domanda di apertura o di trasferimento dell'esercizio dovrà essere **allegato il certificato acustico dei locali**, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, **qualora risulti necessario tenendo conto del tipo di attività che si andrà a svolgere e sempre nel rispetto del piano acustico comunale vigente**.
3. Il subentrante per atto tra vivi e per causa di morte del titolare ha facoltà di proseguire l'attività del dante causa nelle condizioni in cui l'esercizio si trova al momento del subingresso.
4. Il presente articolo non si applica alle attività soggette a DIA ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 30/2005 (esercizi su autostrade, mense aziendali, centri commerciali, distributori carburanti, cinema, ecc.).

Art. 7 - Requisiti morali e professionali

1. I requisiti morali del titolare e dei soci sono quelli previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114.
2. I requisiti professionali del titolare o del preposto sono quelli previsti dall'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 8 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 3, dalla lettera **a)** alla lettera **i)**, deve essere presentata specifica domanda, **con apposita modulistica regionale**, al Comune di GROTTAMMARE – Servizio Sviluppo Economico, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.
2. La domanda **deve** necessariamente indicare:
 - **requisiti morali e professionali;**

- disponibilità dei locali;
 - eventuale indicazione del preposto;
 - Denuncia Inizio Attività ai fini della registrazione;
 - requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme urbanistiche, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, in via prioritaria, e fatta salva ulteriore documentazione indicata dall'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - Denuncia Inizio Attività settore Alimentare ai fini della registrazione relativa ai locali di somministrazione;
 - planimetria completa dei locali di somministrazione;
 - certificato acustico, qualora risulti necessario tenendo conto del tipo di attività che si andrà a svolgere e sempre nel rispetto del piano acustico comunale vigente;
 - copia di un documento di identità in corso di validità.
 4. A seguito della presentazione della domanda viene data comunicazione dell'avvio del procedimento.
 5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di **giorni 10 (dieci)** dal ricevimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.
 6. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Ente e che esso non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei **giorni 60 (sessanta)** di cui al comma 8 del presente articolo, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
 7. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 della Legge n.241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.
 8. Decorso **giorni 60 (sessanta)** dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio da parte dell'Ente, la stessa s'intende accolta.
 9. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, è facoltà del richiedente avvalersi delle procedure previste per lo Sportello Unico.
 10. Gli **estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d'inizio attività** di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande richiamate nel successivo articolo 18, sono comunicati:
 - al **Prefetto;**
 - al **Questore;**
 - all'**Asur – Zona territoriale n. 12**, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - alla **Camera di Commercio** di Ascoli Piceno;
 entro **giorni 30 (trenta)** dal rilascio.

Art. 9 – Attività stagionali

1. Le tipologie di autorizzazioni per la somministrazione alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 8, possono essere autorizzate anche in forma stagionale, a richiesta dell'interessato; nel qual caso la stagionalità può riguardare uno o più periodi nell'arco dell'anno, il periodo (o periodi), vincolante, di apertura stagionale e gli orari debbono essere comunicati al Comune con apposita modulistica, allegato n.2 almeno 5 giorni prima.
2. Qualsiasi modifica o variazione del periodo di svolgimento dell'attività già scelto, dovrà essere comunicato al Comune almeno 5 giorni prima della scadenza.
3. Nell'arco di ciascun anno solare i periodi di apertura, complessivamente, **non dovrà essere inferiore a mesi 2 (due) e superiore a mesi 7 (sette).**

Art. 10 – Ampliamento della superficie di somministrazione

1. Per l'ampliamento della superficie di somministrazione delle attività richiamate nei precedenti articoli 8 e 9, deve essere presentata specifica comunicazione al Comune di GROTTAMMARE- Servizio Sviluppo Economico, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a presentarla.

2. L'ampliamento sarà consentito sempre nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni previste dalla zona di appartenenza richiamata nel precedente articolo 6.
3. Alla comunicazione di ampliamento dovrà essere allegata:
 - **la DIA DIFFERITA, soggetta alla registrazione e all'attesa del decorso dei termini previsti dalla normativa vigente (attualmente di 30 giorni), nonché richiesta di nuovi criteri relativi alla SORVEGLIABILITA'**;
 - **planimetria del locale oggetto di ampliamento;**
 - **copia di un documento di identità in corso di validità.**

Art. 11 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione e la decadenza delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applicano conformemente a quanto prescritto dall'articolo 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

Art. 12 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio da parte dell'Ente della prescritta autorizzazione.
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
3. Il periodo, che non può essere superiore a **giorni 30 (trenta)** consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.
4. Le domande per l'autorizzazione temporanea, da compilarsi su apposita modulistica, può essere presentata a mano o spedita almeno **giorni 30 (trenta) prima** della manifestazione, allegando la seguente documentazione:
 - **Denuncia Inizio Attività settore alimentare;**
 - **Planimetria dell'area e/o del locale dove si dovrà svolgere la somministrazione;**
 - **Copia di un documento di identità in corso di validità.**
5. In caso di silenzio dell'Ente, decorsi **giorni 30 (trenta)** dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (**silenzio-assenso**) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.
6. Non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di **giorni 90 (novanta)** dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
7. Il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).
8. Le domande per l'autorizzazione temporanea per manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative, da compilarsi su apposita modulistica, può essere presentata a mano o spedita almeno **giorni 30 (trenta)** prima della manifestazione, allegando la seguente documentazione:
 - **Denuncia Inizio Attività settore alimentare;**
 - **Planimetria dell'area e/o del locale dove si dovrà svolgere la somministrazione;**
 - **Copia di un documento di identità in corso di validità.**
9. Per tale attività non sono richiesti:
 - i requisiti professionali (preposto);
 - i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge l'attività stessa.

Art. 13 – Sorvegliabilità dei locali

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 564.
2. La sorvegliabilità dovrà essere accertata, su richiesta con apposita modulistica, dal personale di Polizia Municipale prima del rilascio dell'autorizzazione oppure anche successivamente, in questo secondo caso

purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 14 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.
2. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente, **anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo comunicato con il modello allegato n.2.**

Art. 15 – Attività accessorie

1. L'autorizzazione oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, consente:
 - a) l'installazione e l'uso di apparecchi radio televisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuate piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè non devono essere resi idonei all'accogliimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o causale;
 - non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.
2. Per l'effettuazione di **piccoli trattenimenti** di cui al precedente comma, lett.b) il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione alimenti e bevande dovrà presentare, annualmente e comunque almeno **giorni 10 (dieci)** prima dell'effettuazione degli stessi, apposita **comunicazione** come da **allegato n.4)**;
3. **Il Servizio Ambiente entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione e, comunque, prima dell'inizio dei piccoli trattenimenti, dovrà comunicare all'interessato, al Comando di P.M. e, per conoscenza, al Servizio Sviluppo Economico eventuali motivi ostativi allo svolgimento degli stessi; qualora non venga inviata nessuna comunicazione i piccoli trattenimenti potranno essere svolti.**
4. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento, purché, anche se abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, non imponga il pagamento di un biglietto di ingresso ed il locale non sia trasformato in sala da trattenimento, altrimenti si applica il regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei piccoli trattenimenti.
5. **I titolari di pubblici esercizi che hanno installato oppure intendano installare fonti di sorgenti sonore non significative (televisore, impianto stereo, juke-box, ecc.) dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, così come previsto dal punto n.16.1) della D.G.R. n.864/2006 con il modello allegato n.5).**

Art. 16 – Orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Comune con appositi provvedimenti sindacali (attualmente nel limite massimo di 22 ore e minimo 6 ore dalle ore 5,00 alle ore 3,00 del giorno successivo).
2. Nella determinazione degli orari deve essere assicurata all'esterno come all'interno dei locali il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica ed inoltre possono essere disposte in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico.
3. E' fatto salvo quant'altro previsto all'art. 12 della LR 30/2005.
4. **La chiusura infrasettimanale è facoltativa;** qualora l'esercente scelga e comunichi il **giorno (o giorni)** di chiusura infrasettimanale, lo stesso diviene obbligatorio e perseguibile ai sensi di legge.
5. Per la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello **allegato n.3).**
6. **Qualsiasi modifica al giorno (o giorni) di chiusura o variazione dell'orario già scelto, dovrà essere comunicato al Comune almeno 5 giorni prima utilizzando il modello allegato n.3).**

Art. 17 – Distributori automatici

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori siano adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.
2. Se non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114.
3. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

ALTRE ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 18 - Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)

1. Sono soggette alla D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) le attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito elencate:
 - a) Attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore.
 - Per *somministrazione al domicilio del consumatore* si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.
 - Per *domicilio del consumatore* si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.
 - I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale ed alle norme igienico-sanitarie.
 - E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione di cibi all'interno del locale mediante l'uso di cucine ivi installate, ad eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate;
 - b) Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - c) Esercizi situati all'interno di musei, teatri, sala da concerto, cinema e simili;
 - d) Mense aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole;Le attività di somministrazione previste in questo punto e nei precedenti punti b) e c) è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 - e) Esercizi Polifunzionali previsti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 26/99 e dall'art. 12 del Regolamento Comunale per il commercio al dettaglio;
 - f) Esercizi situati all'interno dei centri commerciali,
 - g) Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago.
La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di trattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi;
 - h) Esercizi posti nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2002. L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione di carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti b) c) e) f) e g) rispetta i tempi di apertura e chiusura degli stessi.
3. La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile (ubicazione) se non con l'intera attività principale.

Art. 19 – Disciplina dei Circoli privati

1. Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 2 del D.P.R. 04/04/2001, n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 *quinqües* del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.
2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio attività, con le modalità previste al successivo comma al fine di poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
4. La denuncia inizio attività, presentata al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90, di cui all'articolo precedente, dovrà essere corredata dalla planimetria dei locali, dell'autorizzazione sanitaria o Dia settore alimentare ai fini della registrazione, di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e del certificato di affiliazione rilasciato da un ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziale.
5. Le attività di somministrazione alimenti e bevande presso le associazioni e circoli privati, possono essere attivate in qualsiasi zona prevista nel precedente articolo **4** nel rispetto di ogni altro obbligo di legge o del presente Regolamento.
6. Qualora l'attività di cui al comma 1 del presente articolo sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Nel qual caso la denuncia di inizio attività dovrà essere presentata al Comune dal gestore allegando: planimetria dei locali, copia dell'atto costitutivo o statuto dell'associazione o circolo privato, autorizzazione sanitaria o Dia settore alimentare ai fini della registrazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.
7. Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 *quinqües* del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.

NORMATIVE COMUNI

Art. 20 – Subingresso

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro **giorni 30 (trenta)** dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Nella **comunicazione** il subentrante **deve** indicare:
 - **gli estremi dell'autorizzazione del cedente;**
 - **titolo giuridico che dà luogo al subingresso;**
 - **il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30;**
 - **la presentazione della DIA SEMPLICE, nel caso di nessuna modifica relativamente alle certificazioni sanitarie in possesso;**
 - **la presentazione della DIA DIFFERITA, soggetta alla registrazione e all'attesa del decorso dei termini previsti dalla normativa vigente (attualmente di 30 giorni), qualora vengano effettuate modifiche nei locali ed attrezzature nonché richiesta di nuovi criteri relativi alla **SORVEGLIABILITA'**.**
4. Il subentrante, inoltre, consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione amministrativa al fine di permettere il rilascio della nuova autorizzazione.
5. Entro **giorni 60 (sessanta)** dal ricevimento della comunicazione, il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.
6. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30, a titolo provvisorio e

previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del *de cuius* per un anno dall'apertura della successione.

7. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti su richiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.
8. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendono proseguire l'attività del *de cuius* devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività, la stessa non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.
9. In caso di decesso del legale rappresentante di un società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 21 – Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.
2. Il titolare ne dà **comunicazione** al Comune entro **giorni 30 (trenta)**.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - **contratto di gestione;**
 - **dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.**
4. Il comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dato in gestione ad un nuovo esercente.
5. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.
6. L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Art. 22 – Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal Codice Civile.
2. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 23 – Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:
 - **per le bevande e gli alimenti da somministrare:** con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio,
 - **per le attività di ristorazione:** con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.
2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
3. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 e al D. Lgs. 25/02/2000, n. 84.

Art. 24 – Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione (o DIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune sede dell'esercizio, entro **giorni 30 (trenta)** dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale dell'autorizzazione (o DIA).

Art. 25 – Disposizioni generali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, con le modalità di seguito indicate:
 - **l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune, unitamente alla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione, da presentare all'ASUR ed al Comune;**
 - **il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione e comunque dopo l'avvenuta registrazione da parte della ASUR, invia una presa d'atto della nuova attività.**
3. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire l'originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo, o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.
4. **E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale.**
5. Le norme contenute nel presente Regolamento comunale, non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

Art. 26 – Disciplina sanzionatoria

1. Relativamente al presente Regolamento comunale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della L.R. 09/12/2005, n. 30.

Art. 27 – Valenza del presente Regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento hanno validità triennale dalla sua approvazione.
2. Per motivate esigenze amministrative le norme contenute nel presente Regolamento possono essere modificate anche prima della scadenza triennale, nel qual caso ricomincerà un nuovo decorso triennale di validità.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla Legge Regionale 9.12.2005, n. 30 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 24.07.2006.

Art. 28 – Abrogazioni e norme finali

1. Sono abrogate:
 - L'Ordinanza Sindacale n.40 del 02.04.2003 per quanto concerne l'obbligatorietà della giornata di chiusura settimanale e per quanto in contrasto con il presente regolamento;
 - Il Provvedimento Sindacale n.5 del 07.03.2002;
 - Tutte le disposizioni normative in contrasto con il presente regolamento.
2. **Per quanto concerne i modelli allegati nn. 2), 3), 4) e 5), qualora si rendesse necessario, si autorizza, il Servizio Sviluppo Economico ad apportare eventuali modifiche e/o aggiornamenti.**

Allegato n.2) dell'allegato **B)** alla delibera del Consiglio Comunale n.10 del **26.02.2008**

Si consiglia di presentare in duplice copia di cui
n.1 timbrata dall'Ufficio PROTOCOLLO da tenere agli atti

SPAZIO PER
ETICHETTA
PROTOCOLLO COMUNALE

LICENZE ed AUTORIZZAZIONI di TIPO STAGIONALE

**Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA ED ORARIO ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'**

ANNO _____

e, p.c.

AI COMUNE

Servizio SVILUPPO ECONOMICO

Al Comando di Polizia Municipale

Al Servizio Tributi

Al Servizio Demanio

Al Servizio Edilizia Privata

Via Marconi, 50

63013GROTTAMMARE

Il/La sottoscritt _____

nat _____ a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ Prov. _____

in Via/Piazza _____ n° _____

telefono/cellulare _____ fax _____

Cod. Fisc. _____, in qualità di:

(Barrare con una X quella che interessa)

Titolare della ditta individuale

Legale Rappr. della Società e, precisamente: _____

con sede in _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n° _____

Part. IVA n° _____, proprietario e/o gestore del pubblico
esercizio sito in Grottammare, Via _____ n° _____

denominato: _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste all'art.76 del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi che consentirono il rilascio della/e licenze e/o autorizzazioni stagionali necessarie per l'esercizio dell'attività e, precisamente:

- Autorizzazione n. _____ del _____;

- Autorizzazione n. _____ del _____;

- di non aver apportato modifiche tali da variare:

- *i requisiti sulla sorvegliabilità;*

- *l'idoneità igienico - sanitaria e, precisamente:*

Autorizzazione sanitaria n. _____ del _____;

DIA sanitaria registrata dall'ASUR n.12 in data _____ con il n.° _____;

- *la destinazione d'uso;*

- che intende svolgere, nell'anno _____ l'attività della somministrazione di alimenti e bevande nel seguente periodo:

>>N.B.: MASSIMO mesi 7 (giorni 210) e MINIMO mesi 2 (giorni 60)<<

dal		al	
dal		al	
dal		al	

- (per i titolari di autorizzazioni attivate su concessioni demaniali) di essere titolare di concessione demaniale ed in regola con tutta la normativa in materia;
- di essere a conoscenza che l'eventuale esercizio dell'attività senza comunicazione di apertura o in periodi diversi da quelli comunicati ovvero per periodi superiori a quanto stabilito, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

COMUNICA, inoltre,

- di effettuare il seguente **ORARIO**:

GIORNI	Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
LUNEDÌ				
MARTEDÌ				
MERCOLEDÌ				
GIOVEDÌ				
VENERDÌ				
SABATO				
DOMENICA				

- EVENTUALE/i GIORNO/i DI CHIUSURA SETTIMANALE:
-

Allega: fotocopia del documento d'identità, valido (OBBLIGATORIO)

In Fede

Grottammare li _____

Allegato n.3) dell'allegato **B)** alla delibera del Consiglio Comunale n.**10** del **26.02.2008**

Si consiglia di presentare in duplice copia di cui
n.1 timbrata dall'Ufficio PROTOCOLLO da tenere agli atti

SPAZIO PER ETICHETTA
PROTOCOLLO COMUNALE

COMUNICAZIONE ORARI

ed EVENTUALE GIORNO/I di CHIUSURA SETTIMAMALE

ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

AI COMUNE

Servizio SVILUPPO ECONOMICO

Al Comando di Polizia Municipale

Via Marconi, 50

63013 GROTTAMMARE

e, p.c.

Il sottoscritto _____ tel. _____
in qualità di:

(Barrare con una X quella che interessa)

Titolare

oppure

Legale rappresentante della società _____

del pubblico esercizio sito in Via/Piazza _____ n. _____

con denominazione _____

ai sensi dell'art.12 della LEGGE REGIONALE N.30 del 09/12/2005 e del vigente REGOLAMENTO COMUNALE per l'esercizio delle attività di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE, nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n.40 del 02.04.2003 che fissa in 6 ore il monte orario minimo ed in 22 ore il monte orario massimo (tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo)

a) **COMUNICA** di effettuare il seguente **ORARIO**:

▪ **Periodo INVERNALE**

(dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre)

GIORNI	Mattino		Pomeriggio	
	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
LUNEDÌ				
MARTEDÌ				
MERCOLEDÌ				
GIOVEDÌ				
VENERDÌ				
SABATO				
DOMENICA				

▪ **Periodo ESTIVO**

(dal 15 giugno al 15 settembre)

GIORNI	Mattino		Pomeriggio	
	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
LUNEDÌ				
MARTEDÌ				
MERCOLEDÌ				
GIOVEDÌ				
VENERDÌ				
SABATO				
DOMENICA				

b) EVENTUALE/ I GIORNO/ I di CHIUSURA SETTIMANALE:

Periodo INVERNALE: _____

Periodo ESTIVO: _____

Allega: fotocopia del documento d'identità, valido (OBBLIGATORIO)

Grottammare, _____

IL DICHIARANTE _____
(firma e timbro)

L.R. n.30/2005 : Art. 12 - (Orario degli esercizi)

1. **L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è rimesso alla libera determinazione degli esercenti entro il limite giornaliero minimo e massimo stabilito dal Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.**
2. Il Comune **può**, altresì, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori, fissare fasce orarie di apertura in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio comunale.
3. **L'orario prescelto è comunicato al Comune, in base ai criteri e alle modalità previsti dagli indirizzi regionali e pubblicizzato mediante l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.**
4. **Gli esercizi aperti al pubblico possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nei cartelli di cui al comma 3.**
5. **La chiusura temporanea degli esercizi è pubblicizzata mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno ed è comunicata al Comune.**
6. **Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un cartello visibile sia all'interno che all'esterno.**

Allegato n.4) dell'allegato **B)** alla delibera del Consiglio Comunale n.10 del **26.02.2008**

Esente da bollo

N.B.: presentare almeno 10 giorni prima dell'inizio del trattenimento

Si consiglia di presentare in duplice copia di cui n.1 timbrata dall'Ufficio PROTOCOLLO da tenere agli atti

SPAZIO PER ETICHETTA
PROTOCOLLO COMUNALE

e, p.c.

AI COMUNE

**Servizio SVILUPPO ECONOMICO
Comando di Polizia Municipale
Servizio Ambiente**

Via Marconi, 50
63013 **GROTTAMMARE**

Oggetto	<p style="text-align: center;">COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE PICCOLI TRATTENIMENTI</p> <p style="text-align: center;">Anno _____ (barrare con una X) <input type="checkbox"/> MUSICALI - <input type="checkbox"/> A CARATTERE RICREATIVO - <input type="checkbox"/> ALTRO DA PARTE DI ESERCIZIO TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R. 30/2005 con insegna _____ (specificare)</p>
----------------	--

Io sottoscritto/a _____ nato/a

a _____ il _____, residente a

_____ Via _____ n. _____

C.A.P. _____, tel. _____, C.F. _____,

in qualità di (**barrare con una X**) TITOLARE oppure RAPPRESENTANTE LEGALE
della ditta/società denominata _____

con sede legale a _____ Via _____ n. _____

C.A.P. _____, tel. _____ C.F./P. I.V.A. _____

Vista la **Legge Regionale n.30/2005**;

Vista la **Delibera di Giunta Regionale Marche n.864 del 24.06.2006** che:

al PUNTO N. 9. "DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI", testualmente recita:

"9.1. [Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo](#), come meglio definiti ai successivi punti.

9.2. Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

9.3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

9.4. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento di questi trattenimenti.

9.5. Tali limiti potranno, fra gli altri, incidere:

- *sugli orari di effettuazione;*
- *sulle modalità di pubblicizzazione;*
- *sul tipo e sulla natura acustica e/o elettronica degli strumenti musicali utilizzati.*

al PUNTO 12. "ATTIVITÀ ACCESSORIE" testualmente recita:

12.1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- b) limitatamente agli **esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone**, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - *il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,*
 - *non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglienza prolungata del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale,*
 - *non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,*
 - *non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.*

12.2. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. ai par. dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

12.3. Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della [legge n. 241/1990](#), deve presentare una dichiarazione d'inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. Per l'esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre la preventiva autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.

12.4. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare per quanto riguarda l'inquinamento acustico disciplinato dalla [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) e dal [D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215](#), occorre **predisporre** la "**previsione di impatto acustico**" redatta da un tecnico abilitato.

Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

È fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

12.5. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti:

a) Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

- 1) certificato di idoneità statica,
- 2) certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

È consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

b) Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

al PUNTO 16. "INQUINAMENTO ACUSTICO" testualmente recita

16.1. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico ([legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) e [D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215](#)), le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

16.2. Negli altri casi, cioè in presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, occorre predisporre la "**previsione di impatto acustico**" redatta da un tecnico abilitato.

16.3. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

16.4. Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

16.5. Nei casi che esulano dal concetto di "piccolo trattenimento" la documentazione riguardante la previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di dichiarazione inizio attività da presentare, rispettivamente, ai sensi degli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S.

Viste le **ORDINANZE SINDACALI n.40/2003 e n.95/2004 con le quali si è stabilito che il limite massimo orario per l'attività di trattenimento è quello delle ore 1,00;**

C O M U N I C O

ai sensi e per gli effetti delle norme suddette,

TIPOLOGIA DEL TRATTENIMENTO:

l'inizio di attività di **piccoli trattenimenti**, consistenti in (**barrare con una X**):

musicali, mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti:

_____;

a carattere ricreativo, consistenti in manifestazione promozionale;

altro (*specificare*) _____

_____;

per il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

per i giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____

per il periodo _____ dalle ore _____ alle ore _____

UBICAZIONE DEL TRATTENIMENTO

locale, situato in Via _____ n. _____ nel quale viene attualmente svolta l'attività di (**barrare con una X**):

somministrazione alimenti e bevande in forma esclusiva;

somministrazione alimenti e bevande quale attività complementare (art. 6 L.R. 30/2005) a quella di: (*specificare*) _____

come da seguente Titolo (**barrare con una X**):

Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande n. _____ del _____

D.I.A. attività per l'attività di somministrazione alimenti e bevande, prot.n. _____ del _____ effettivamente iniziata in data _____;

All'interno del suddetto locale

Nell'area esterna al predetto locale, e precisamente _____

(*allegare dichiarazione del proprietario a titolo di concessione d'uso*)

DISPONIBILITA' DEI LOCALI/AREA

I Locali/l'Area suddetta è in piena disponibilità del sottoscritto a titolo di (**barrare con una X**):

proprietario

affittuario

altro (*specificarne il titolo ed allegare eventuale dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario*) _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA INOLTRE:

1. di essere a conoscenza che, il Servizio Ambiente entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione e, comunque, prima dell'inizio dei piccoli trattenimenti, dovrà comunicare all'interessato, al Comando di P.M. e, per conoscenza, al Servizio Sviluppo Economico eventuali motivi ostativi allo svolgimento degli stessi; qualora non venga inviata nessuna comunicazione i piccoli trattenimenti potranno essere svolti.
2. che il trattenimento non costituirà attività principale ma solo secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che pertanto non verranno effettuati aumenti nei prezzi delle consumazioni né sarà previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso;
3. che non verranno apportate modifiche strutturali ai locali ed alle attrezzature utilizzate normalmente per la somministrazione;
4. che non saranno effettuati balli o danze di alcun genere;
5. che non verranno allestite appositamente sale destinate esclusivamente all'attività di intrattenimento, né modificate le sale esistenti ed adibite a somministrazione;
6. che la presenza contemporanea di persone all'interno del locale non sarà superiore a 100 unità.
7. di essere in possesso della relazione di impatto acustico redatta in data _____ a firma del tecnico abilitato Sig. _____ iscritto all'albo della Regione _____ dal _____ con il n° _____. dalla quale si rilevi che il trattenimento possa essere effettuato;
8. di essere consapevole che il Comune potrà definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento di questi piccoli trattenimenti musicali che quindi dovrà agli stessi adeguarsi;
9. di provvedere direttamente alla denuncia S.I.A.E. nonché a tutti gli adempimenti previsti dalla legge;
10. che tutti gli strumenti e le attrezzature installate per lo svolgimento del trattenimento saranno installate a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa;
11. di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Allegati:

dichiarazione disponibilità dei locali/area (*in caso di proprietà diversa dal soggetto che effettua la comunicazione*)

relazione di impatto acustico (**obbligatoria**)

fotocopia documento d'identità VALIDO (**obbligatorio**)

altro _____
(specificare)

Grottammare, _____

FIRMA _____

La presente fa parte integrante dell'autorizzazione/dichiarazione di inizio di attività di pubblico esercizio n. _____ del _____, sopra richiamata.

Allegato n.5) dell'allegato **B)** alla delibera del Consiglio Comunale n. **10** del **26.02.2008**

Si consiglia di presentare in duplice copia di cui
n.1 timbrata dall'Ufficio PROTOCOLLO da tenere agli atti

SPAZIO PER ETICHETTA
PROTOCOLLO COMUNALE

AI COMUNE
Servizio SVILUPPO ECONOMICO
Via Marconi, 50
63013 GROTTAMMARE

*Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del DPR
445/2000 e con le modalità di cui all'art.38 comma 3 del citato DPR*

Il sottoscritto
nato ail..... residente a
..... Via, n..... in qualità di legale rappresentante della
ditta.....

a conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di **somministrazione di alimenti e bevande**, ubicata in
Grottammare, Via/P.zza.....n....., all'insegna
.....

sono presenti le seguenti sorgenti sonore non significative (barrare con una X):

TELEVISORE (specificare quanto sotto richiesto):

Modello	Marca
Tipo	Potenza elettrica pari a Watt n.

AMPLIFICATORE/I e/o DOLBY SOURROUND (specificare quanto sotto richiesto):

Modello	Marca		
Tipo	Potenza elettrica max assorbita pari a Watt n.		
N. ___ diffusori (specificare quanto sotto richiesto):	Modello e matricola	Marca	Sensibilità SPL/W/m: = dB Potenza elettrica sopportabile (RMS) pari a Watt

JUKEBOX (specificare quanto sotto richiesto):

Modello	Marca
Tipo	Potenza elettrica pari a Watt n. _____

ULTERIORI APPARECCHIATURE INTERNE E ESTERNE (*condizionatori, aspiratori, ecc.*):

Modello	Marca
Tipo	Potenza acustica Lw = dB _____

In caso di utilizzo delle apparecchiature in ambiente esterno, dovrà essere dimostrata la conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Direttiva 14/CE/00)

Così come previsto dal punto 16.1. dell'allegato A) alla Delibera di G.R. n.864 del 24.07.2006, il **rispetto della normativa sull'inquinamento acustico** ([legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) e [D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215](#)).

Dichiara, inoltre, che in caso di Variazione, presenterà altra DICHIARAZIONE.

Data, _____

Allega: fotocopia documento d'identità (obbligatorio).

(Per tutti gli edifici costruiti dopo il 5/12/1997)

Allega il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi del locale in oggetto secondo quanto dettato dal C.R. n.896/AM/TM, paragrafo 5.5.2

IL/LA DICHIARANTE

(firma leggibile)

**Testo del punto n.16 (Inquinamento acustico)
dell'allegato A) della Delibera di G.R. n.864 del 24.07.2006**

16.1. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico ([legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) e [D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215](#)), le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande **e che non dispongono di sorgenti sonore significative** devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

16.2. Negli altri casi, cioè in presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato.

16.3. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

16.4. Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

16.5. Nei casi che esulano dal concetto di "piccolo trattenimento" la documentazione riguardante la previsione di impatto acustico" deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di dichiarazione inizio attività da presentare, rispettivamente, ai sensi degli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S.

